

Tale si è il sistema che io sottopongo alla considerazione della Camera.

Prego la Camera di considerarne per un istante le condizioni:

Gli allievi che si destinano alla carriera giudiziaria, si istruiscono colla pratica come volontari nell'ufficio del giudice di distretto;

Un primo esame di concorso distingue gli ottimi;

Fra gli ottimi il potere esecutivo elegge gli assessori coadiuvanti il giudice di distretto;

I più giovani di questi assessori risiedono ed esercitano nel luogo stesso in cui risiede il capo d'ufficio, e così sotto alla sua immediata e continua sorveglianza;

Quindi passano al capoluogo dell'altro mandamento, ma la sorveglianza non cessa;

Esonerato il giudice di distretto dal carico delle giornaliere udienze, e ridotto all'ufficio principale di pronunziare le sentenze sopra gli atti istruiti dagli assessori, può esercitare l'ampliata giurisdizione sopra un più esteso territorio.

Un nuovo esame di concorso che subiscono gli assessori per essere ammessi ai tribunali e magistrati superiori, seguendo una graduale carriera, assicura la diligenza e il continuato studio teorico e pratico dagli assessori medesimi, mentre esercitano sotto la dipendenza del giudice di distretto.

Così si riforma il personale delle giudicature mandamentali e dei tribunali superiori.

Così si amplia la giurisdizione, si duplica il territorio, si duplica lo stipendio del giudice di distretto, senza il menomo aggravio delle finanze, che nel loro attuale stato mal saprebbero sopportare un nuovo qualunque carico. Così si ripara a tutti gli accennati vizi dell'ordinamento giudiziario nei mandamenti, nelle provincie e nei magistrati di appello.

E donde mai cotanta facilità? donde tanta semplicità, che altri chiamò, sconsigliatamente, semplicità desolante, se non dall'ardita applicazione alla carriera giudiziaria del principio sociale dell'uguaglianza e del principio politico che limita in tutti gli ordini dello Stato, e così anche nell'ordine giudiziario il dispotismo amministrativo? Immaginando le possibili obiezioni, io penso che mi si opporrà forse la novità stessa del mio sistema, l'autorità del sistema antico consacrato dalla esperienza.

Ma la storia è lì per ammaestrarci che circostanze estranee al principio di giustizia concorsero a sostenere l'antico sistema; che l'antico sistema attende ancora presentemente una radicale riforma.

Niuno ignora in che disordine fosse la giustizia prima della rivoluzione del 1789, perocchè e la potenza feudale, e la potenza regia essendo venute a conflitto, aveano moltiplicato in modo stranissimo i giudici, le appellazioni, le procedure, diretta insomma l'organizzazione della giustizia a fini estranei alla medesima; essendosi gli uni studiati di regolarla secondo il proprio interesse, secondo l'interesse del fisco feudale, ed essendosene gli altri fatto uno stromento per l'aumento dell'autorità centrale dello stesso regio potere.

L'Assemblea Costituente di Francia nel primo entusiasmo verso la libertà avea creduto di poter ridurre il comune ad immagine di famiglia, e l'autorità del giudice ad immagine di padre di famiglia; quindi l'istituzione dei giudici di pace; ma l'esperienza non corrispose alla aspettativa, e la stessa legislazione francese fu poi costretta a restituire l'antico carattere anche alla giustizia distrettuale, e fu costretta quindi ad ampliare la giurisdizione dei giudici, che essi continuano a chiamare impropriamente giudici di pace.

Presso di noi nel 1814 fu restaurato il sistema feudale,

il quale durò sino all'editto del 1822, il quale prese ad imitare materialmente i decreti dell'Assemblea Costituente del 1789: quindi in poi non si poté più pensare a nessuna riforma giudiziaria, perocchè, siccome già ho dimostrato, questa riforma esigendo un mutamento radicale ed organico, i tempi non si presentavano opportuni a nessuna radicale riforma.

Nulla dunque, nulla affatto può dedursi dalla storia di favorevole all'antico sistema, ed altre obiezioni io non saprei immaginare per ora.

Io conchiuderò pertanto con rammentare alla Camera, che se la proprietà e la famiglia sono le basi fondamentali della civil società, la retta amministrazione della giustizia è la base, il fondamento, la guarentigia, l'essenza della famiglia e della proprietà. Io spero che la Camera non vorrà omettere nessuno dei mezzi per adempierne le condizioni, e che per conseguenza vorrà intanto accogliere benignamente e con quelle prudenti riserve che stimerà, quel mezzo che io ebbi l'onore di proporre alle sue considerazioni.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Nella tornata di ieri io ho già avuto l'onore di dichiarare alla Camera, come il Ministero si fosse recato a dovere di preparare un progetto di generale e definitivo riordinamento della magistratura.

Con questo progetto il Ministero procurò di ovviare, per quanto sia possibile, agli inconvenienti riconosciuti nell'ordinamento attuale.

Leggendo ora la proposta che si venne facendo dall'onorevole deputato Pescatore, io son ben lieto di riconoscere che parecchi tra i principii da lui posti a base del suo progetto, sono appunto quegli stessi che il Ministero divisò di introdurre nel nuovo ordinamento giudiziario.

Posso quindi sperare che quando quei principii saranno sottoposti alle discussioni della Camera, essi troveranno nella forte e stringente logica dell'onorevole professore un valido appoggio. Così, per esempio, egli propone nell'articolo terzo, che gli ufficiali del Pubblico Ministero siano pareggiati in grado e in stipendio ai giudici del magistrato del tribunale presso cui esercitano il loro ufficio. Il Ministero, signori, conviene compiutamente in questo principio, giacchè in uno Stato di libero reggimento, se la magistratura debbe essere indipendente, il Ministero Pubblico debbe essere forte; e perchè egli sia dotato della forza necessaria, è indispensabile che ei sia, e nel grado, e nell'onore, e nello stipendio, innalzato all'altezza delle difficili e penose attribuzioni che gli sono affidate.

Il Ministero credette anche conveniente che fossero e parallele e distiate le carriere del Pubblico Ministero e della magistratura.

Trovo anche convenientissimo che vi sia una classificazione in ragione di carriera e di servizio, diversa dalla classificazione presente che è essenzialmente territoriale.

È noto, o signori, come vi sono varie classi di giudici variamente retribuite secondo i vari luoghi in cui sono collocate.

Siffatto sistema è manifestamente vizioso, ed io confesso a tale proposito che non ho mai potuto comprendere come certe località debbano essere costantemente condannate a subire il tirocinio dei giudici.

Io stimo altresì che sia indispensabile di stabilire condizioni per l'ammissione alla carriera giudiziaria, e che tra esse possa esser utilissima quella di un esame. In tali condizioni, o signori, starà tutto l'avvenire della patria magistratura: quindi anche questo oggetto fu con parecchie disposizioni ordinato nel progetto del Ministero.